



Comune di Balerna

Balerna, 27 luglio 2011

All'On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 9/2011 – Fissazione moltiplicatore d'imposta comunale 2011

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

Con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo, per la prima volta, la proposta riguardante la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale finora di competenza dell'Esecutivo.

Introduzione

Questo cambiamento di competenze è dovuto a una sentenza del 10 febbraio 2011 del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) riguardante il Comune di Losone. Con tale sentenza il TRAM ha stabilito che il moltiplicatore comunale d'imposta non può (più) essere determinato dal Municipio sulla base dell'attuale art. 162 LOC ed ha sollecitato il Governo e il Parlamento cantonali a proporre, rispettivamente adottare, le necessarie modifiche di legge, precisando, nel frattempo, che il coefficiente d'imposta deve, per principio, essere fissato in modo definitivo entro la fine dell'anno fiscale di riferimento, pena la violazione del principio di non retroattività.

Con l'obiettivo di dar seguito a detta sentenza, il Consiglio di Stato nel mese di marzo ha sottoposto ai Municipi, in breve consultazione, una proposta di modifica vera e propria della LOC. Governo e Parlamento, tuttavia, hanno preferito una soluzione transitoria in attesa di un successivo messaggio al Gran Consiglio, con il quale si proporrà una modifica della LOC stessa.

Il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio, in deroga agli artt. 162 LOC e 110 cpv. 1 let.a LOC, ha infine adottato un **Decreto legislativo (DL) urgente** (allegato al presente messaggio) in tema di moltiplicatore comunale. Nel DL urgente si stabilisce che il moltiplicatore deve essere deciso dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, entro il 31 ottobre, al fine di poterlo applicare regolarmente per il corrente anno.

La stesura del presente messaggio si è quindi resa necessaria in tempi brevi, per ottemperare alla norma prevista all'art. 2 cpv. 2 del DL urgente.

Eventuali proposte di modifica e di emendamento al presente MM sono disciplinate dall'art. 2 cpv. 3 del DL e sono quindi possibili solo se contenute in un rapporto della Commissione della gestione. Ricordiamo, inoltre, che il presente MM non è soggetto a referendum.

